

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OGD DELLE "CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO"

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare il funzionamento della Organizzazione di Gestione della Destinazione – OGD delle “Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano”, costituita ai sensi dell'art 9, secondo comma, della Legge della Regione Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2286/2013, con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra i soggetti di seguito indicati:

- Provincia di Treviso;
- Comuni di Carbonera, Casier, Conegliano, Gorgo al Monticano, Istrana, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Salgareda, Santa Lucia di Piave, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso;
- CISSET;
- Unascom Confcommercio di Treviso;
- CNA Treviso;
- Confagricoltura;
- Coldiretti;
- CIA Treviso;
- Confartigianato Marca Trevigiana;
- Unindustria Treviso;
- Aer Tre Spa;
- UNPLI Comitato Provinciale;
- Ente Parco Sile;
- Guide Turistiche;
- Accompagnatori Turistici;
- G.A.L. Alta Marca Trevigiana;
- Consorzio di imprese Città d'Arte e Ville Venete Il Giardino di Venezia;
- Artigianato Trevigiano -Casartigiani.

Art. 2 – Forma dell'OGD

L'OGD delle “Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano” opera come “Tavolo di confronto” ai sensi della DGR n. 2286/2013.

Art. 3 – Presidenza dell'OGD

L'OGD delle “Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano” è presieduta dal Presidente della Provincia di Treviso.

Il Presidente convoca la prima seduta entro 20 giorni dal riconoscimento dell'OGD da parte della Regione del Veneto.

Art. 4 – Sede dell'OGD e funzioni di segreteria

La sede dell'OGD è presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso. Le funzioni di segreteria vengono svolte da personale individuato dal predetto Ente che avrà anche il compito di rapportarsi con il Dipartimento regionale per il turismo.

Art. 5 – Durata

L'OGD ha durata di due anni a decorrere dalla data di riconoscimento della Regione del Veneto; le parti si riservano di valutare, in base all'esperienza acquisita nel periodo, se rinnovare l'accordo, anche attraverso la configurazione di altre forme associative, nel rispetto della normativa vigente.

Verrà comunque accordata in futuro la possibilità ad altri soggetti pubblici e privati di aderire all'OGD.

Art. 6 – Costituzione, convocazione e deliberazioni

Il Tavolo di confronto dell'OGD delle “Città d'arte e ville venete del territorio trevigiano” è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti sottoscrittori indicati dall'art. 1, nominati secondo i rispettivi ordinamenti.

La partecipazione è gratuita.

L'OGD viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 5 componenti, con preavviso di almeno 10 giorni.

L'OGD delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza semplice dei presenti.

Le sedute vengono verbalizzate da personale individuato ai sensi dell'art. 4, che provvederà ad inoltrare copia del verbale a tutti i componenti.

La Cabina di regia sarà nominata dal Tavolo di confronto. Dovranno essere equamente rappresentate sia le parti istituzionali sia le parti private. Dovrà inoltre essere equamente rappresentativa sia dei Comuni dell'area collinare, sia di quelli della pianura.

La Cabina di regia delibera validamente a maggioranza dei componenti.

La “Cabina di regia” si avvale della consulenza scientifica del Ciset che partecipa alle sedute senza diritto di voto; la partecipazione è gratuita.

Art. 7 – Programmazione e linee di intervento

Entro il mese di settembre di ciascun anno vengono individuate le tematiche – sulla base dei fattori di specificità e di interesse – nei confronti delle quali l'OGD promuove il coordinamento delle attività in capo ai soggetti interessati e che verranno realizzate nel corso dell'anno successivo.

Ogni singolo partecipante al Tavolo di confronto deve rendere noti i progetti “autonomi” che intende intraprendere individualmente nell'anno in corso, con l'indicazione delle specifiche risorse umane e finanziarie dedicate. Ciò al fine di individuare le forme di collaborazione più opportune per l'ottenimento del miglior risultato, a risorse invariate.

Il Tavolo di confronto può decidere di realizzare eventuali ulteriori specifici progetti “comuni”. In questo caso, le parti interessate dovranno provvedere a sottoscrivere un apposito accordo nel quale dovranno essere definite le risorse umane e finanziarie necessarie (tipo attività, obiettivo, risultato atteso e i mezzi per far fronte), anche con la ricerca di finanziamenti esterni (finanziamenti europei, statali, regionali, sponsorizzazioni etc...). Queste azioni possono impegnare tutti/parte dei soggetti facenti parte dell'OGD, anche con impegni differenziati.

Art. 8 – Impegni e responsabilità delle parti

I componenti si impegnano a favorire in ogni modo la condivisione degli obiettivi e il coordinamento della programmazione, da parte dell'OGD, delle “azioni individuali”.

I componenti sottoscrittori di separati accordi per le “azioni comuni” si impegnano alla realizzazione di quanto concordato nei termini e nei modi definiti dagli accordi stessi, individuando eventualmente un capofila e centro di costo dei progetti.

I Comuni facenti parte dell'OGD si impegnano a:

a) approvare entro il 31/12/2015 l'introduzione dell'imposta di soggiorno nel proprio territorio;

b) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale uguali regolamenti ed aliquote d'applicazione dell'imposta di soggiorno;

c) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in sede di Bilancio di Previsione, la destinazione del 15% degli introiti annuali incassati dal Comune derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno ad un fondo per la gestione integrata degli interventi per il marketing territoriale turistico e l'infrastrutturazione turistica del territorio, con versamenti a cadenza trimestrale, fondo che sarà gestito da un soggetto individuato dalla cabina di regia;

d) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in sede di Bilancio di Previsione, la destinazione del 10% degli introiti annuali incassati dal Comune derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno ad un fondo per il sostentamento degli uffici IAT esistenti nel territorio dell'OGD e rispondenti alle caratteristiche di cui alla L.R. 11/2013 e alla Delibera Regionale 2287/2013, con versamenti a cadenza trimestrale. Tale fondo sarà gestito da un soggetto individuato dalla cabina di regia;

e) sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la destinazione della restante parte degli introiti annuali incassati dal Comune derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno secondo le finalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 previo confronto al tavolo dell'OGD (in riunione da tenere in tempo utile prima del termine di legge per l'approvazione dei Bilanci di Previsione) sugli obiettivi strategici finanziati con tale residua quota parte dell'imposta, anche al fine di verificare l'eventuale possibile condivisione di progetti ed iniziative;

f) destinare, nel periodo transitorio, alla data di introduzione dell'imposta e non oltre il 31/12/2015, un importo pari alla percentuale del 15% della simulazione estesa su 12 mesi dell'incassato/incassabile dal Comune ad un fondo per la gestione integrata degli interventi per il marketing territoriale turistico e l'infrastrutturazione turistica del territorio e un importo pari alla percentuale del 10% della simulazione estesa su 12 mesi dell'incassato/incassabile dal Comune ad un fondo per il sostentamento degli uffici IAT esistenti nel territorio dell'OGD e rispondenti alle caratteristiche di cui alla L.R. 11/2013 e alla Delibera Regionale 2287/2013. Tali risorse verranno gestite da un soggetto individuato dalla cabina di regia.

La Provincia di Treviso si impegna a mettere a disposizione la propria sede, il proprio know how, ad effettuare la formazione del personale da collocare negli uffici IAT, a fornire materiale promozionale fino ad esaurimento delle scorte presenti a magazzino ed a mettere a disposizione eventuali risorse economiche.

La Camera di Commercio, al fine di garantire adeguate forme di integrazione e coordinamento, si impegna – nei limiti dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni anche statutarie vigenti nonché compatibilmente alle proprie risorse economiche – a condividere le proposte progettuali riguardanti attività di marketing territoriale e di attrazione turistica, in particolare con riferimento a quelle che verranno individuate e finanziate con il fondo destinato dai Comuni aderenti all'OGD, anche mettendo a disposizione le proprie strutture collegate.

Art. 9 – Verifica dei risultati

Entro trenta giorni dalla conclusione delle “azioni individuali”, deve essere inviata all'OGD una relazione informativa sui risultati raggiunti.

I risultati delle “azioni comuni” vengono resi noti a tutti i componenti a cura della segreteria dell'OGD sempre entro trenta giorni dalla conclusione.

L'OGD stilerà almeno una relazione annuale che evidenzierà i risultati del coordinamento e dalla programmazione effettuata, eventuali criticità e proposte migliorative.

Art. 10 – Forme di consultazione

L'OGD, in base alle specifiche tematiche di volta in volta trattate, può attivare forme di consultazione con altre OGD e con altri soggetti, al fine di garantire la partecipazione, la trasparenza e la parità di trattamento dei soggetti operanti in ambito turistico.

Il tavolo deciderà di volta in volta, a seconda delle esigenze, le modalità di consultazione.